

# **Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni per l'anno 2027**

Informiamo le aziende interessate che, con [circolare n. 47/2026/ELT](#), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto **dal 30 settembre 2026 l'apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2027.**

Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni è accessibile al seguente link:  
<http://energivori.csea.it/>.

L'accesso sarà consentito fino **alle ore 23:59 del 16 novembre 2026 per le imprese già esistenti** e fino **alle 23:59 del 31 dicembre 2026 per quelle neo-costituite** (ossia quelle nate nel 2026 o anche negli anni precedenti, ma la cui attività produttiva e l'associato impiego di energia elettrica risultino differiti a quest'anno).

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

## **Chi può accedere alle agevolazioni**

Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:

1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cioè il 2025 con riferimento

all'energivorità del 2027);

2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

**CASO 1** Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

**CASO 2** Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

**CASO 3** Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell'anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).

Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l'anno 2025.

Nel caso in cui, per circostanze contingenti, il codice Ateco prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, l'impresa può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.

### **Entità delle agevolazioni**

Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto

lordo (VAL);

2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l'1% del VAL;
3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
  - a. Per l'anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
  - b. Per l'anno 2028, il minimo tra l'80% della Asos e il 3,5% del VAL;
  - c. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.

Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l'agevolazione diventa la seguente:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL.

In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l'energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.

### **Obblighi per chi accede alle agevolazioni**

Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.

In aggiunta **devono** inoltre **soddisfare almeno una "condizionalità green"** tra:

1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli

- investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l'importo dell'agevolazione percepita;
2. Ridurre dal consumo elettrico l'impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell'agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

**Entro il 18 dicembre 2026 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2027, distinte per classi di agevolazione.**

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di

competenza 2027 è stato fissato dall'Arera pari a:

- 100,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 500,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[12197\\_N.L.35\\_1\\_-\\_All.\\_1\\_comunicazione\\_UE\\_C80\\_01\\_-\\_Elenco\\_settori\\_a\\_rischio.pdf](#)

[Download](#)

[12199\\_N.L.35\\_1\\_-\\_All.\\_1\\_comunicazione\\_UE\\_C80\\_01\\_-\\_Elenco\\_settori\\_ad\\_alto\\_rischio.pdf](#)

[Download](#)